



# **VADEMECUM DI GESTIONE DEI RAPPORTI**

## **TRA ENTE E VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE**

### **L'OPERATORE LOCALE DI PROGETTO**

CHI E' L'OLP ?

Qualcuno più esperto del volontario, con il quale stabilisce un rapporto da “apprendista” a “maestro”, dal quale imparerà, sarà seguito, verrà pilotato, acquisirà ciò che gli serve a migliorare nel corso dell’anno di servizio.

CHE REQUISITI DEVE POSSEDERE L'OLP ?

Essere dipendente/a contratto/volontario dell’ente o della sede di attuazione del progetto

Avere capacità e professionalità specifiche inerenti le azioni e gli obiettivi del progetto maturate in almeno 2 anni di esperienza.

Essere presente in sede di attuazione di progetto per almeno 10 ore a settimana.

L'OLP è nominato dall'ente nel momento della presentazione dei progetti attraverso l'Allegato 5 della scheda progetto.

COSA FA L'OLP?

Coordinatore e responsabile del progetto in senso ampio e delle attività dei volontari nello specifico, referente per le/i partecipanti alla realizzazione del progetto per tutto ciò che riguarda la sua attuazione “maestro” al volontario.

### **IL VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE**

#### **Presentazione in servizio**

#### **Adempimenti dell’ente**

L’ente di accoglienza convoca, con ogni possibile anticipo, l’operatore volontario presso la sede di assegnazione e nel giorno indicato dal Dipartimento

In particolare, l’ente di accoglienza predispone per il volontario una postazione internet per permettere per permettere al volontario l’accesso al contratto. Il volontario, inoltre, deve avere a disposizione:

1. le condizioni generali dell’assicurazione per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile, stipulata dal Dipartimento in suo favore;
2. i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all’assegno per il servizio civile;

3. il documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.

Documenti che dovranno essere compilati e inviati via PEC ad Anci Veneto entro 5 giorni dall'inizio del servizio.

Al momento dell'avvio del progetto, l'ente di accoglienza predispone un registro cartaceo delle presenze di rilevazione giornaliero delle stesse; inoltre, l'OLP controfirma il contratto sottoscritto dall'operatore volontario, con l'indicazione della data in cui il volontario inizia effettivamente il servizio.

L'ente di accoglienza predispone un fascicolo personale cartaceo, da conservare in apposito archivio, presso la sede di attuazione, dove viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato, con particolare riferimento a:

1. contratto di servizio civile sottoscritto dal Dipartimento e dall'operatore volontario, controfirmato dall'ente con l'indicazione della data effettiva di inizio del servizio;
2. copia del progetto sottoscritto dal volontario per presa visione;
3. documentazione attestante permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa quella sanitaria;
4. documentazione inerente la formazione, erogata all'operatore volontario, sia generale che specifica;
5. istanze e richieste dell'operatore volontario;
6. provvedimenti disciplinari adottati dal Dipartimento nei confronti dell'operatore volontario;
7. ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

L'ente di accoglienza predispone un registro presenze che deve essere aggiornato giornalmente e firmato dall'OLP e dal volontario e comunica di dati ad Anci Veneto entro e non oltre il giorno 2 del mese successivo. Da tale registro si devono evincere le ore di compresenza OLP/volontario (almeno 10 la settimana)

### **Adempimenti dell'operatore volontario**

L'operatore volontario, convocato dall'ente presso cui deve prestare il servizio, si presenta nel giorno e nella sede comunicata all'ente stesso dal Dipartimento, per effettuare gli adempimenti indicati più sopra.

Ciascun candidato idoneo selezionato accedendo all'area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio.

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia al servizio stesso.

In presenza di gravi e documentati motivi che impediscano la presentazione in servizio nella data indicata (ad esempio malattia attestata da certificato sanitario o esame universitario), l'operatore volontario fornisce per iscritto all'ente le giustificazioni relative all'impedimento.

I giorni di assenza dalla partecipazione al progetto sono decurtati, in funzione della motivazione dell'assenza, dal totale dei giorni di permesso o malattia, spettanti durante il periodo di servizio civile ed indicati nel contratto.

L'eventuale prosecuzione dell'assenza oltre il totale dei giorni di permesso o malattia indicati nel contratto è considerata rinuncia al servizio.

### **Assegnazione di operatori volontari idonei non selezionati in altri progetti con posti vacanti.**

Il Dipartimento, successivamente alla conclusione del processo di caricamento delle graduatorie sul sistema da parte degli enti, mette a disposizione degli enti il documento che riporta per ciascun progetto, con riferimento alle singole sedi di attuazione, il numero dei posti rimasti scoperti a seguito delle procedure selettive e il numero dei candidati idonei non selezionati. Contestualmente pubblica sul sito un avviso con cui invita i giovani "idonei non selezionati", se interessati, a contattare gli enti presso cui hanno presentato domanda per conoscere quali enti hanno disponibilità di posti per progetti affini, così da poter essere eventualmente impiegati in altro progetto.

#### **Adempimenti dell'ente**

L'ente, che in sede di selezione non abbia coperto il numero dei posti di volontari previsti dal progetto, può individuare operatori volontari che risultino idonei non selezionati nell'ambito di altre procedure selettive relative a diverso progetto, facente capo al medesimo ente o ad altro ente, tenendo conto del settore di impiego per il quale sono stati selezionati, al fine di garantire la coerenza delle attività da svolgere nel nuovo progetto rispetto a quelle oggetto della selezione effettuata, nonché della posizione in graduatoria, per evitare disparità di trattamento tra i giovani risultati parimenti idonei ma con punteggi differenti.

**Anci Veneto** trasmette al Dipartimento la richiesta di assegnazione dei volontari ad altro progetto, previa comunicazione all'ente con esubero di volontari, nonché acquisizione del consenso dell'operatore volontario e della sua contestuale rinuncia alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto che presenta posizioni di volontari idonei non selezionati.

Il Dipartimento, dopo aver effettuato le opportune verifiche, accoglie o rigetta la richiesta.

#### **Adempimenti dell'operatore volontario**

Il volontario, oltre ad esprimere il proprio consenso alla nuova assegnazione, rinuncia alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto che ha posizioni di volontari idonei non selezionati.

### **Interruzione del servizio e sostituzione dell'operatore volontario.**

#### **Adempimenti dell'ente**

L'ente comunica ad Anci Veneto ogni interruzione del servizio civile da parte degli operatori volontari idonei selezionati (ad esempio esclusioni, dimissioni, ecc.), comprese quelle che non comportino un subentro da parte di un altro operatore volontario, entro 2 giorni dal ricevimento delle stesse in considerazione dei riflessi diretti sul trattamento economico che queste comportano.

L'ente può chiedere la sostituzione degli operatori volontari che hanno interrotto il servizio, al fine di coprire la vacanza dei posti.

Detta richiesta è effettuata entro il tempo utile affinché i giovani subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio, detto procedimento può essere avviato purché tutta la documentazione possa essere inviata al dipartimento entro 120 giorni dall'avvio del progetto. Le richieste pervenute oltre i termini sopra indicati sono rigettate.

Il Dipartimento, dopo aver espletato le opportune verifiche per assicurare la regolarità dei subentri degli idonei non selezionati, accoglie o rigetta la richiesta.

Nel caso di accoglimento, l'ente, ricevuta la nota del Dipartimento relativa all'assegnazione dell'operatore volontario subentrante, provvede a convocarlo per la consegna delle credenziali e per gli adempimenti previsti.

La durata del servizio civile del volontario subentrante è ridotta al periodo che intercorre dalla data di effettiva presentazione in servizio, indicata sul contratto, fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

#### **Adempimenti dell'operatore volontario.**

L'operatore volontario che interrompe lo svolgimento del servizio civile è invitato a comunicare all'ente di assegnazione, per fini statistici, il motivo della propria decisione.

#### **Altre ipotesi di cessazione dal servizio**

L'esclusione dell'operatore volontario dal servizio per il venir meno, nel corso dello svolgimento dello stesso, di uno dei requisiti richiesti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 40/2017 o dal bando di selezione dei volontari (ad eccezione di quello dell'età) determina la cessazione dal servizio e, di conseguenza, dalla prosecuzione delle attività inerenti il progetto.

Il superamento da parte dell'operatore volontario del numero massimo dei giorni di permesso o di malattia comporta l'esclusione dello stesso dal servizio.

L'eventuale irrogazione nei confronti dell'ente della sanzione della "*revoca del progetto*", disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome, determina la cessazione dal servizio degli operatori volontari impiegati presso l'ente sanzionato. Tuttavia, in considerazione delle legittime aspettative degli operatori volontari in ordine al completamento del servizio civile, ove possibile, il Dipartimento ricolloca gli stessi, per il periodo residuo, presso altri enti nella stessa Provincia a partire dal territorio comunale o zone limitrofe, nell'ambito di progetti analoghi a quello oggetto della sanzione, inseriti in uno dei bandi pubblicati contestualmente a quest'ultimo, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti disponibili. In tale ipotesi, il Dipartimento, contemporaneamente all'adozione del provvedimento sanzionatorio, provvede ad individuare gli enti che realizzino progetti aventi le caratteristiche sopraindicate e, successivamente, a proporre agli operatori volontari la prosecuzione del servizio presso detti enti, purché i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la ricollocazione di tutti gli operatori volontari. I medesimi volontari, dopo aver preso contatti con gli enti, segnalano la disponibilità alla prosecuzione del servizio entro i successivi sette giorni al Dipartimento, il quale predispone il relativo provvedimento, previa acquisizione anche del consenso dell'ente individuato. Detto ente, ricevuta la nota del Dipartimento relativa all'assegnazione degli operatori volontari, provvede a convocare gli stessi per gli adempimenti. Qualora non sia possibile disporre la prosecuzione del servizio dell'operatore volontario, esso può presentare nuova domanda di servizio civile in relazione ad un successivo bando di selezione, purché abbia svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal relativo bando di selezione.

### **Temporanea modifica della sede di servizio**

L'operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione accreditata a cui è stato assegnato, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti dell'operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto.

L'ente può impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nel caso in cui detta previsione sia contenuta nella scheda del progetto, e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).

#### **Adempimenti dell'ente**

L'ente invia tempestivamente ad Anci Veneto la richiesta di temporanea modifica della sede di attuazione. Detta richiesta deve pervenire, almeno quindici giorni lavorativi prima rispetto alla data prevista per la modifica della sede.

### **Orario di servizio**

La realizzazione del progetto prevede che il volontario sia impiegato 25 ore settimanali su 5 giorni la settimana per un monte ore annuo pari a 1145 ore.

Nei progetti che prevedono un monte ore annuo di 11145 ore, gli operatori volontari sono impiegati in modo continuativo per almeno venti ore settimanali, da articolare su cinque giorni, a seconda di quanto previsto per la realizzazione degli stessi.

Il programma settimanale può essere gestito secondo le esigenze del volontario e dell'ente, rispettando i parametri relativi ai giorni di servizio (5) e al totale delle ore settimanali (25).

#### **Adempimenti dell'ente**

L'ente è tenuto a mantenere l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio per tutta la durata del progetto, con riferimento al numero di ore settimanali ovvero al monte ore annuo. E' compito dell'ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio tenendo conto che non è prevista, per l'operatore volontario l'applicazione della disciplina di un orario "straordinario", né il recupero di ore svolte in misura superiore a quelle giornalmente stabilite.

Qualora in casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario, l'operatore volontario, in un periodo limitato di tempo, dovesse svolgere servizio per un numero di ore maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l'ente assicura all'operatore stesso il recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo. Tale recupero può avvenire anche su base settimanale e può essere articolato in 4 giorni, purché sia garantito un minimo di 4 ore di servizio giornaliero. Pertanto, l'orario del 5° giorno settimanale di servizio deve essere effettuato per intero.

Resta fermo che i giorni effettivi di servizio dell'operatore volontario non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale e, pertanto, non possono essere concessi riposi compensativi che coprano l'intera giornata di servizio.

Non è consentito all'ente di far svolgere all'operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00; né di chiedere allo stesso la reperibilità al di fuori dell'orario di servizio, a meno di espressa previsione nel progetto.

### **Adempimenti dell'operatore volontario**

L'operatore volontario è tenuto a svolgere l'orario di attività previsto dal progetto al quale partecipa.

### **Permessi**

L'operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di **permesso ordinario** retribuiti indicato dal contratto sottoscritto.

Il permesso consente all'operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, necessità familiari, esami universitari, discussione della tesi di laurea, matrimonio); esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.

Non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.

Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

Per l'operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi.

Sono, altresì, previsti **permessi straordinari**, da considerare come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell'arco dei mesi di servizio.

In particolare è riconosciuto all'operatore volontario:

1. 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
2. un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
3. 1 giorno nell'ipotesi di convocazione a comparire innanzi all'autorità giudiziaria;
4. un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
5. fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;
6. un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
7. 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
8. un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
9. 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall'Istituto universitario attestante l'effettivo espletamento della prova;

10. un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
11. un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
  - a. 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
  - b. 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
  - c. 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
  - d. 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.

In relazione alle ultime due casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o per l'esercizio del diritto di voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:

1. i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non sono conteggiati;
2. se la domenica in cui si vota è prevista quale giorno di servizio secondo i turni di attività indicati nel progetto, spetta il giorno di permesso;
3. nel caso l'operatore volontario, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, le assenze dal servizio sono giustificate nel numero dei giorni risultanti dal verbale della commissione elettorale, cui eventualmente si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate;
4. le giornate in cui l'operatore volontario è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.

La partecipazione dei rappresentanti nazionali e regionali e dei delegati regionali alle riunioni della Consulta nazionale per il servizio civile e alle assemblee regionali è considerata a tutti gli effetti servizio svolto.

### **Adempimenti dell'ente**

L'ente comunica tempestivamente ad Anci Veneto e comunque entro 3 giorni, l'eventuale utilizzo da parte dell'operatore volontario di giorni di permesso in eccedenza a quelli previsti dal contratto sottoscritto, per consentire allo stesso l'adozione del provvedimento di esclusione dalla partecipazione al progetto.

Nel computo dei giorni di permesso l'ente non deve comprendere i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) e le eventuali festività infrasettimanali. Semplificando: se le festività cadono nei giorni di servizio, le ore vanno conteggiate come se fosse stato prestato il servizio mentre se le festività cadono nei giorni di non servizio, le ore non vanno conteggiate.

### **Adempimenti dell'operatore volontario**

L'operatore volontario può fruire dei giorni di permessi indicati nel contratto sottoscritto, in accordo con l'ente e compatibilmente con le esigenze di servizio, tenendo conto che durante il periodo dedicato alla formazione di regola non sono ammessi permessi.

Di norma i permessi sono richiesti dal volontario all'operatore locale di progetto della sede di attuazione dello stesso, almeno quarantotto ore prima.

## **Malattie**

L'operatore volontario, durante il periodo di servizio civile, può usufruire di un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto.

I giorni di malattia previsti sono retribuiti per l'intero importo e l'orario ordinario dovrà essere indicato e conteggiato nel report mensile. Il volontario non dovrà quindi recuperare le ore di malattia poiché queste devono essere conteggiate.

Tuttavia l'operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.

In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l'esclusione dal servizio dell'operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.

### **Adempimenti dell'ente**

In caso di malattia dell'operatore volontario, l'ente calcola i giorni di malattia senza soluzione di continuità. Qualora nel periodo di malattia ricadano giorni festivi o giorni di riposo, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza interruzione, secondo quanto indicato dalla certificazione sanitaria.

I giorni festivi e i giorni di riposo, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia, qualora non siano compresi nella certificazione rilasciata dal medico, non sono conteggiati nel computo del numero complessivo di giorni di malattia spettanti all'operatore volontario.

L'ente segnala tempestivamente ad Anci i periodi di malattia ordinari/retribuiti e quelli eccedenti al fine di procedere all'eventuale decurtazione del compenso in proporzione ai giorni di assenza fino al periodo massimo di 15 giorni.

All'eventuale superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, Anci Veneto è tenuto a chiedere al Dipartimento, via PEC, l'esclusione dal servizio dell'operatore volontario.

### **Adempimenti dell'operatore volontario**

L'operatore volontario, in caso di malattia, ne dà tempestivamente comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa **certificazione in carta semplice** rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale. Non è prevista la trasmissione *on-line* dei certificati medici all'INPS, in quanto l'operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente.

## **Infortuni**

All'operatore volontario viene riconosciuta una copertura assicurativa privata a carico del Dipartimento in caso di infortunio occorso durante l'orario di servizio o *in itinere*, ossia durante il tragitto da e per la sede in cui è effettuata la prestazione.

In caso di infortunio, i giorni di assenza non sono computati nel numero dei giorni di malattia spettanti all'operatore volontario nell'arco dello svolgimento del servizio e allo stesso spetta l'intero trattamento

economico per tutto il periodo della prognosi medica. Il periodo di assenza è considerato servizio prestato a tutti gli effetti.

### **Adempimenti dell'ente**

L'ente è tenuto ad inviare ad Anci Veneto, tramite PEC, una tempestiva e dettagliata relazione, contenente le informazioni circa la dinamica dell'incidente occorso all'operatore volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'operatore volontario e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

Tale relazione può essere inviata da Anci Veneto al Dipartimento, qualora l'operatore volontario ne faccia richiesta, contestualmente all'apertura della pratica di indennizzo assicurativo da parte dello stesso, atto non obbligatorio e di esclusiva competenza dell'interessato.

### **Adempimenti dell'operatore volontario**

L'operatore volontario, in caso infortunio, ne dà tempestivamente comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale.

Non è prevista la trasmissione *on-line* dei certificati medici all'INPS, in quanto l'operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente. Parimenti non sussiste l'obbligo di denuncia all'INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il servizio sono coperti da una polizza assicurativa privata a carico del Dipartimento.

Nel caso in cui l'operatore volontario presenti all'ente di impiego la denuncia dell'infortunio all'INAIL, è opportuno che l'ente segnali, con apposita comunicazione, alla struttura locale dell'INAIL l'incompetenza della stessa.

L'operatore volontario invia al Dipartimento, a mezzo PEC o per posta raccomandata, la denuncia del sinistro, entro trenta giorni dal verificarsi dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui ne abbia la possibilità.

Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l'operatore volontario si attiene a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento.

In particolare, l'operatore volontario è tenuto ad allegare alla denuncia una specifica attestazione dell'ente di impiego dalla quale risulti che egli era in servizio al momento del sinistro.

### **Tutela della maternità**

All'operatrice volontaria in stato di gravidanza si applicano le disposizioni del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti, rispettivamente, "*Divieto di adibire al lavoro le donne*" e "*Estensione del divieto*", come previsto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017. 14

In conformità alle citate disposizioni, è vietato adibire l'operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria art. 16).

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1).

L'astensione obbligatoria anticipata può essere disposta anche (art.17, comma 2):

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

E' altresì consentito all'operatrice volontaria di astenersi dallo svolgimento del servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dall'articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.

Durante il primo anno di vita del bambino, l'operatrice volontaria, in caso di orario giornaliero di servizio di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un'ora ciascuno, anche cumulabili.

Nell'ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l'operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un'ora.

Tali periodi sono considerati ore di servizio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del citato d.lgs. n. 151/2001.

L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria, tuttavia l'assegno per il servizio civile, corrisposto agli operatori volontari, è ridotto di un terzo dalla data di sospensione a quella di ripresa del servizio, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2017.

Le operatrici volontarie in stato di gravidanza che non hanno completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, possono presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.

### **Adempimenti dell'ente**

L'ente, nel caso di astensione obbligatoria di cui all'articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, comunica ad Anci Veneto lo stato di gravidanza dell'operatrice volontaria, tramite PEC, trasmettendo la relativa certificazione sanitaria, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, con indicazione della data presunta del parto, da cui si evincono le date di sospensione e di ripresa del servizio, per consentire allo stesso di porre in essere gli adempimenti di propria competenza.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'astensione obbligatoria anticipata di cui all'articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, l'ente è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

- la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto e le gravi complicanze della gravidanza o le preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

- la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto e l'incompatibilità delle attività progettuali con lo stato di gravidanza, unitamente alla dichiarazione del medesimo ente da cui emerge l'indicazione delle mansioni svolte dall'operatrice volontaria nell'ambito del progetto e l'impossibilità di assegnarla ad altre mansioni.

### **Adempimenti dell'operatrice volontaria**

L'operatrice volontaria, in caso di astensione obbligatoria di cui all'articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, presenta all'ente la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

In caso di astensione obbligatoria anticipata di cui all'articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, l'operatrice volontaria consegna all'ente la certificazione medica indicata al paragrafo 11.2.1.

### **Sicurezza sui luoghi di lavoro**

Con riferimento alle sedi di attuazione dei progetti in cui gli operatori volontari svolgono il servizio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare l'articolo 3, comma 12 *bis* prevede che, nei confronti dei volontari in servizio civile, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi.

### **Adempimenti dell'ente.**

Anci Veneto è tenuto obbligatoriamente a prevedere, nello svolgimento del corso di formazione specifica dedicato agli operatori volontari, un apposito modulo concernente l'informativa sui rischi connessi all'impiego dei medesimi volontari in progetti di servizio civile e sulle misure di prevenzione ed emergenza, secondo quanto indicato nel progetto in cui il volontario è inserito.

L'ente deve, altresì, verificare, ai sensi degli articoli 70 e 71 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, nel corso del servizio, le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale forniti e utilizzati dall'operatore volontario siano conformi ai requisiti di sicurezza, idonei ai fini della salute e sicurezza e adeguati alle attività da svolgere.

### **Adempimenti dell'operatore volontario.**

L'operatore volontario, ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. n. 81/2008, è tenuto a:

1. seguire il programma di formazione specifico predisposto da Anci Veneto;
2. utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione in conformità all'informazione e alla formazione ricevute, nonché all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato;

3. provvedere alla cura dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione ed utilizzarli conformemente al loro uso, senza apportarvi modifiche di propria iniziativa.

L'operatore volontario, inoltre, nel caso svolga azioni che lo espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo 81/2008, ha facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, qualora ne faccia richiesta, e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi derivanti dalle attività svolte (art. 41 del d.lgs. n. 81/2008).

### **Guida di automezzi**

Qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati, è consentito all'operatore volontario munito di patente - almeno di categoria B - di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione, nonché di sua proprietà o di terzi, previa autorizzazione dell'ente.

I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e consegnata all'operatore volontario all'atto della presentazione in servizio.

### **Adempimenti dell'ente**

L'ente, nel caso autorizzi un operatore volontario a porsi alla guida di un automezzo, programma le attività, gli orari e i percorsi che l'operatore volontario deve effettuare, provvedendo a individuare l'automezzo utilizzato, ad assumersi l'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), a verificare che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate. L'ente non può chiedere, per nessun motivo, all'operatore volontario eventuali danni causati al mezzo utilizzato dallo stesso durante lo svolgimento del servizio.

L'ente, in caso di automezzo messo a disposizione dall'operatore volontario, è tenuto a stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dal Dipartimento (ad esempio una polizza Kasko). Inoltre l'ente, qualora lo ritenga necessario, può stipulare una polizza aggiuntiva rispetto a quella stipulata dal Dipartimento che preveda di innalzare i massimali previsti.

### **Adempimenti dell'operatore volontario**

Nel caso l'operatore volontario metta a disposizione dell'ente di assegnazione un automezzo di sua proprietà, rilascia all'ente medesimo la dichiarazione di porsi alla guida del suo automezzo durante l'orario di svolgimento del servizio, con le modalità e nei limiti concordati con l'ente.

### **Termine del servizio: rilascio attestati e certificazioni**

Il Dipartimento rilascia all'operatore volontario, che ha completato i mesi di servizio indicati nel contratto, l'attestato da cui risulta l'effettuazione del periodo di servizio svolto, con l'indicazione del progetto, dell'ente titolare dell'accreditamento e, se del caso, dell'ente di accoglienza, previa acquisizione del questionario di fine servizio disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento (area volontari), debitamente compilato dall'operatore volontario.

Il Dipartimento rilascia l'attestato all'operatore volontario che ha svolto almeno 6 mesi di servizio e lo abbia interrotto per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6, del d.lgs. n. 40 del 2017.

L'operatore volontario che non si trova nelle condizioni indicate più sopra può chiedere al Dipartimento una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato

Le competenze che l'operatore volontario ha potuto maturare durante lo svolgimento del servizio civile, in conformità con quanto previsto dal progetto, sono attestate dall'ente di assegnazione presso cui lo stesso ha effettuato il servizio civile e da Anci Veneto, mediante il rilascio di un attestato specifico.

#### **Trattamento economico**

Il Dipartimento per il servizio civile corrisponde, per l'attività prestata, un assegno mensile di 439,50 euro, corrispondente ad un importo giornaliero di 14,65 euro per 30 giorni convenzionali al mese, che in presenza di altri redditi, ai fini fiscali, concorre alla formazione del reddito imponibile.

Tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 (entrata in vigore del decreto legislativo 40/17 – istituzione del servizio civile universale) sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell'apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti. Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.

Il Servizio civile è compatibile con altra attività? Sì, se le altre attività sono compatibili con il corretto espletamento del Servizio civile. Ai sensi dell'art.16 comma 5 del decreto legislativo n. 40 gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste da progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo SE incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.

#### **Trattamento previdenziale**

I periodi di Servizio civile universale prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Art.4 comma 2)

#### **Formazione**

E' fatto obbligo per il volontario di presenziare a tutte le ore di formazione sia generale che specifica previste dal progetto.

L'ente si impegna ad agevolare tale partecipazione facendosi carico di eventuali costi relativi agli spostamenti.